

associazione fondo
SAMARIA

Associazione Fondo Samaria

Sede c/o Il Guado, Via Soperga 36
20127 Milano

Sito Web: <http://www.fondosamaria.org/>
Codice Fiscale 97649540156

**Approvato dall'assemblea straordinaria
di giovedì 19 febbraio 2015**

###

**Art. 1 - Denominazione e sede
dell'Associazione**

1.1 L'Associazione denominata "Fondo Samaria" di seguito chiamata "Associazione", ha sede presso l'associazione "Gruppo del Guado" in Via Soperga 36, 20127 Milano.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'associazione ha ispirazione cristiana, si dichiara apartitica e non ha fini di lucro.

2.2 L'associazione assicura, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomini e donne.

2.3 L'associazione si occupa di sostenere iniziative finalizzate ad eliminare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o identità di genere nella società e nelle chiese.

2.4 L'associazione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita prestata dai propri associati. In caso di necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2.5 L'associazione, in particolare, promuove e sostiene:

a) progetti, ricerche, studi, convegni finalizzati alla lotta delle discriminazioni relative all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle persone omosessuali, bisessuali e transessuali;

b) progetti sociali, culturali, educativi e assistenziali rivolti alle persone omosessuali, bisessuali e transessuali nella società e nelle chiese di ogni credo presenti in Italia, in Europa e nel Mediterraneo;

c) progetti rivolti a sostenere le persone omosessuali, bisessuali e transessuali in situazioni di solitudine, bisogno, vecchiaia, malattia o difficoltà in Italia, in Europa e nel Mediterraneo;

d) borse di studio per ricerche e tesi di laurea su tematiche relative all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle persone omosessuali, bisessuali, transessuali;

e) le spese relative alla formazione di una classe dirigente che possa sradicare l'omofobia e la transfobia presente nella società e nelle chiese di ogni credo;

f) la partecipazione di persone capaci a congressi nazionali e internazionali sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale;

g) ogni altra finalità caritativa o di solidarietà sociale diversa dalle precedenti.

2.6 Allo scopo, l'Associazione raccoglie contributi, sottoscrizioni, fondi, donazioni e lasciti senza finalità di lucro.

Art. 3 – Diritti e doveri dei soci e modalità di adesione

3.1 Tutti i soci hanno uguali diritti, in particolare per quanto concerne:

a) partecipare con diritto di voto alle assemblee;

b) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;

c) conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

d) essere informati e partecipare alle attività e iniziative promosse dall'associazione;

e) usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

f) accedere ai verbali dell'assemblea dei soci e al riassunto delle delibere del consiglio direttivo;

g) recedere senza oneri dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento.

3.2 Ogni socio è obbligato a:

a) osservare e fare osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;

b) versare la quota associativa e stabilita dall'assemblea;

c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

3.3 Possono presentare domanda di ammissione tutte le persone fisiche, giuridiche e le associazioni non riconosciute che condividono le finalità dell'Associazione.

3.4 Il consiglio direttivo valuta e decide in merito all'ammissione di un nuovo socio, nonché alla riammissione di un vecchio socio precedentemente escluso.

3.5 I soci che risultano in regola col pagamento della quota associativa annuale, esercitano i diritti previsti dal presente statuto.

3.6 Il socio può in qualunque momento e senza oneri recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo. La comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica. In questa eventualità sarà cura del segretario dell'Associazione verificarne la correttezza e riscontrarne l'autenticità.

3.7 Il socio inadempiente o che agisce in danno dell'Associazione può essere sospeso, e nei casi più gravi espulso, dall'Associazione. Il consiglio direttivo valuta ogni singolo caso e decide in proposito a maggioranza, con voto segreto. La procedura di esclusione del socio prevede il diritto al contraddittorio di fronte al comitato di garanzia.

3.8 La decadenza dalla qualifica di socio si compie automaticamente e senza formalità, trascorsi 30 giorni dal termine entro il quale il rinnovo della quota sociale annuale doveva essere versata.

3.9 Le quote associative versate, in caso di perdita della qualifica di socio, non sono restituite.

Art. 4 – Organi dell'associazione

4.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il comitato di garanzia;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

4.2 Tutte le cariche sono elettive e assolte a titolo gratuito.

Art. 5 – L'assemblea dei soci

5.1 Possono partecipare all'assemblea dei soci tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari.

5.2 Si considerano presenti anche coloro che sono collegati per via telematica purché sussistano condizioni tecniche adeguate, accertate dal presidente dell'assemblea, finalizzate a permettere la condivisione di documenti.

5.3 Le deliberazioni dell'assemblea, quando non diversamente specificato in questo statuto, vengono prese a maggioranza dei presenti.

5.4 L'assemblea ha la facoltà di attribuire lo status di "osservatore" senza diritto di voto, ma con diritto di parola, a chiunque ne faccia richiesta.

5.5 Ciascun socio può delegare un altro socio, conferendogli i diritti che derivano dalla partecipazione all'assemblea dei soci. La delega deve essere comunicata per iscritto al segretario, almeno 24 ore prima dell'apertura dell'assemblea.

5.6 Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

5.7 E' convocata dal consiglio direttivo, anche solo esclusivamente per via telematica, mediante avviso scritto, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

5.8 E' presieduta dal presidente, o in sua assenza dal membro più anziano del consiglio direttivo, coadiuvato dal segretario dell'Associazione, che ne redige il verbale.

5.9 L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in prima e seconda convocazione da convocarsi anche nello stesso giorno, a ore diverse. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'anno concluso, il bilancio preventivo e le linee guida delle attività dell'anno sociale;
- b) stabilire le quote associative annuali ordinarie e, a discrezione, altre tipologie di quote associative straordinarie;
- c) eleggere e revocare i membri elettivi del consiglio direttivo e confermarne i membri eventualmente cooptati;
- d) conferire l'incarico ai revisori dei conti.

5.10 L'assemblea può essere convocata in sessione straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di 1/3 dei soci. L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 2/3 dei soci.

Art. 6 – Il consiglio direttivo

6.1 E' collegialmente responsabile degli atti di indirizzo dell'Associazione.

6.2 E' composto da un massimo di 11 membri. Viene eletto con un mandato di 2 anni dall'assemblea ordinaria, senza vincolo di mandato.

6.3 Il consiglio può cooptare fino a 2 membri ulteriori ai quali si applicano i limiti di mandato nella stessa misura e forma degli altri membri. Il numero dei membri cooptati non può superare il limite di un terzo dei membri totali del consiglio stesso. Le cooptazioni devono essere sottoposte a ratifica alla prima assemblea utile.

6.4 Approva le richieste di ammissione dei nuovi soci. Ha facoltà di sospendere dall'Associazione soci inadempienti agli obblighi statutari o che abbiano compiuto azioni in danno dell'Associazione stessa.

6.5 In caso di gravi inadempienze o azioni in danno dell'Associazione, il consiglio può rimuovere un proprio membro dall'incarico.

6.6 Elegge fra i suoi membri il presidente.

6.7 Nomina e revoca il segretario e il tesoriere.

6.8 Le riunioni del consiglio possono avvenire anche per via telematica.

6.9 Le decisioni del consiglio sono valide se votate a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

6.10 Ai membri del consiglio direttivo è vietato di cumulare incarichi all'interno dell'Associazione e nelle sue strutture operative.

6.11 Qualora un membro del comitato di garanzia venga eletto nel consiglio direttivo, potrà entrarvi rinunciando a far parte del comitato di garanzia, ove verrà reintegrato a fine mandato.

6.12 Approva spese e contratti. Definisce rimborsi, spese e compensi ove previsti. Dispone l'utilizzo di marchi e simboli dell'Associazione per le attività realizzate o sostenute.

6.13 Il consiglio direttivo ha il compito di dare interpretazione autentica alle norme statutarie.

Art. 7 - Il presidente

7.1 Rappresenta l'Associazione presso terzi in qualità di legale rappresentante.

7.2 Coordina l'attività dei volontari dell'Associazione. E' il superiore gerarchico del personale dipendente dell'Associazione.

7.3 Ha accesso al conto corrente assieme al tesoriere.

7.4 E' responsabile del trattamento dei dati personali.

7.5 L'incarico di presidente è rinnovabile per un massimo di 3 mandati consecutivi.

7.6 Gli può essere attribuita ogni altra mansione con incarico di delega da parte del consiglio direttivo.

Art. 8 – Il segretario

8.1 E' scelto, fra i soci, dal consiglio direttivo. Se non è consigliere, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio stesso.

8.2 Ha il compito di:

a) tenere il registro dei soci e, assistito dal tesoriere, provvedere alla verifica annuale della regolare iscrizione di ciascun socio;

b) assistere il presidente nella convocazione delle assemblee dei soci, del consiglio direttivo, delle riunioni del comitato di garanzia, compilando i relativi verbali;

c) conservare l'archivio degli atti sociali (deliberazioni, documenti, informazioni circa i progetti finanziati); per tale necessità potrà disporre di spazi fisici e/o informatici il cui costo sarà preventivamente approvato dal consiglio direttivo.

8.3 Al segretario potrà essere attribuita ogni altra mansione stabilita con incarico di delega dal consiglio direttivo.

Art. 9 – Il tesoriere

9.1 E' scelto dal consiglio direttivo. Se non è consigliere, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio stesso.

9.2 Secondo le linee guida stabilite dal consiglio direttivo, è responsabile della gestione operativa del fondo, esercita il potere dispositivo sul conto corrente, tiene la contabilità dell'Associazione ed è responsabile della veridicità e correttezza dei conti.

9.3 Verifica il pagamento delle quote di iscrizione dei soci, coadiuvato dal segretario.

9.4 Verifica le entrate derivanti da attività di raccolte fondi, donazioni e lasciti. Verifica le uscite per spese di organizzazione e finanziamento di progetti.

9.5 Propone al consiglio direttivo modalità di gestione e investimento di disponibilità finanziarie, strumenti finanziari, beni materiali dell'Associazione.

9.6 Redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, e li sottopone al consiglio direttivo, il quale approva la loro presentazione in assemblea.

9.7 Svolge ogni altra mansione stabilita con incarico di delega dal consiglio direttivo.

Art. 10 – Il comitato di garanzia

10.1 Il comitato di garanzia è composto dagli ex membri del consiglio direttivo, salvo rinuncia.

10.2 Le sue riunioni si possono svolgere anche in modo telematico; sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti; sono indette sempre con una sola convocazione.

10.3 Esamina e dirime le controversie sorte fra organi sociali, o fra soci e organi sociali.

10.4 Ha una funzione consultiva e può esprimere pareri su proposte di deliberazione dell'assemblea o del consiglio.

10.5 Il comitato di garanzia è presieduto da uno dei suoi membri secondo modalità stabilite dal comitato stesso.

Art. 11 – Il collegio dei revisori dei conti

11.1 E' un organo facoltativo, la cui costituzione può essere deliberata dall'assemblea dei soci.

11.2 Il numero di membri, i criteri di nomina e la durata dell'incarico sono stabiliti con la relativa deliberazione dell'assemblea.

11.3 Il collegio controlla la contabilità sociale e ha potere di accesso a ogni informazione sulla gestione dell'Associazione, riferendo all'assemblea con una relazione annuale.

Art. 12 – Patrimonio dell'associazione

12.1 Il patrimonio è costituito da: un fondo ordinario, un fondo straordinario e da ogni altro bene materiale o immateriale donato all'Associazione o acquistato dall'Associazione.

12.2 Il patrimonio deve essere impiegato per finanziare progetti in accordo con le finalità sociali e per l'acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni lavorative utili a garantire un corretto svolgimento delle attività organizzative non sopperibili da attività di volontariato.

12.3 L'Associazione promuove un equilibrato uso intertemporale delle risorse, destinando e investendo una parte considerevole delle entrate alla costituzione di un fondo straordinario di riserva per progetti futuri. In ogni anno sociale, al fondo straordinario deve essere destinato non meno del 30% per entrate di denaro complessive fino a 100.000 euro; non meno del 40% per entrate di denaro tra 100.001 e 200.000 euro; non meno del 50% per entrate di denaro oltre i 200.000 euro.

12.4 Gli atti di disposizione del patrimonio devono essere approvati come segue:

a) i finanziamenti dei progetti, sia con fondo ordinario, sia con fondo straordinario, sono approvati con deliberazione del consiglio direttivo;
b) per attingere dal fondo straordinario è necessaria l'unanimità del consiglio direttivo.

12.5 Le spese organizzative per attività di raccolta fondi e spese connesse (rimborso spese, compensi, spese tenuta conto, contratti di locazione, altri contratti) sono approvate con deliberazione del consiglio direttivo.

12.6 L'acquisto e la vendita di beni immobili, così come l'accensione di mutui, necessitano del voto favorevole dell'assemblea straordinaria dei soci.

12.7 E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 13 – Bilancio

13.1 I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto, inviato ai soci per via telematica e depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea.

13.3 Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale. Insieme al consuntivo, il consiglio direttivo presenta il bilancio preventivo dell'anno in corso.

13.4 Il bilancio approvato viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione o, in mancanza, inviato telematicamente a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 14 – Progetti finanziabili

14.1 Chiunque ne abbia interesse, può sottoporre progetti al consiglio direttivo a scopo di finanziamento.

14.2 L'associazione può altresì pubblicare bandi per assegnare contributi.

14.3 I progetti dovranno essere redatti in forma scritta nel modo più dettagliato possibile, indicando le finalità, le attività da svolgere, le persone e gli enti coinvolti, i responsabili delle attività, un piano temporale, i costi preventivati, se il finanziamento è richiesto per una parte del progetto o per l'intero progetto.

Art. 15 – Revisione dello statuto

15.1 Il presente statuto può essere modificato a maggioranza dei 2/3 dei voti dall'assemblea dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 16 – Durata e scioglimento

16.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

16.2 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria, a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Contestualmente allo scioglimento, l'assemblea decide come devolvere l'attivo residuo a finalità di utilità sociale, oppure a un nuovo organismo nazionale che ne raccolga le finalità.

Registrato Agenzia delle Entrate
Ufficio Territ. Firenze 2 (TZL)
n. 698 - 25-2-15